

Garante dei diritti
delle persone limitate
nella libertà personale

Via Settembrini 32
20124 Milano

Telefono 02-7740 5190/02-2052 0855
Fax 02-2052 0136
garante@provincia.milano.it



**Provincia
di Milano**

**Prot. gen. Provincia MI
n. 0160128-10/07/2009**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ai Sigg. ri Direttori Istituti penitenziari di
MILANO
OPERA
BOLLATE

AL PROVVEDITORE REGIONALE A.P. PER LA LOMBARDIA
MILANO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

e, p.c., AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

AI GARANTI DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTÀ
TORINO
BERGAMO
BRESCIA
BOLOGNA
FIRENZE
PISA
PESCARA
FERRARA
ROVIGO
SULMONA
SAN SEVERO
NUORO
SASSARI
REGGIO CALABRIA

AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTÀ
PROVINCIA LODI

AI GARANTI DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTÀ PRESSO REGIONI
LOMBARDIA
LAZIO
MARCHE
CAMPANIA
SICILIA
LORO SEDI

OGGETTO: colloqui con le persone detenute.

Con riferimento alla richiesta di recente ricevuta dalla direzione di un istituto di pena della provincia di Milano di comunicare i miei dati anagrafici per l'inserimento nel sistema A.F.I.S. (Automatic Fingerprint Identification System) in applicazione di quanto disposto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con la Circolare n.3618/6068 del 2 aprile 2009 avente per oggetto "legge n.14/2009" e in attesa dei richiesti chiarimenti circa un'applicazione della legge in argomento che risulti coerente con la *ratio* che ha ispirato il legislatore, comunico che non mi avvarrò della previsione contemplata dal novellato art. 18 O.P.

Come indicato nella citata Circolare, tale previsione implica che le persone detenute debbano rinunciare, per incontrare i Garanti, ad uno o più dei colloqui con i familiari e/o altri soggetti autorizzati in tal senso, al seguito di valutazioni "circa la sussistenza di ragionevoli motivi per l'effettuazione del colloquio" che l'art. 37 R.E. impone nel caso l'autorizzazione al colloquio debba essere rilasciata dal Direttore dell'istituto. A tale riguardo, pur apprezzando l'invito del Capo del Dipartimento ai Direttori degli istituti di pena a fare del proprio potere discrezionale "un uso prudente e razionalmente motivato per non ostacolare irragionevolmente l'esercizio del Garante", ritengo che la valutazione del grado di ragionevolezza dei motivi che possono indurre una persona detenuta a chiedere di incontrare il Garante richieda ai Direttori l'esercizio di una interpretazione che potrebbe tradursi, loro malgrado, in un'applicazione disomogenea e, dunque, non rispettosa del pari diritto di ciascun detenuto/a a conferire col Garante e del correlato diritto alla riservatezza circa le ragioni che hanno originato la richiesta del colloquio.

Darò notizia di quanto sopra alle persone detenute, precisando che questo non mi impedirà, come non lo ha impedito in passato, di intervenire, su loro segnalazione e dietro richiesta scritta, con riferimento alle criticità personali e collettive che riterranno di portare all'attenzione del mio Ufficio. Per converso, mi avvarrò della facoltà attribuita ai Garanti ai sensi dell'art. 67 dell'O.P.. di effettuare visite degli istituti di pena senza autorizzazione, nel corso delle quali potrò interloquire con singoli o gruppi di persone circa le condizioni di detenzione.

Cordiali saluti.

Il Garante
Dr. Giorgio Bertazzini

